

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2017/0532** – ex art. 258 del TFUE.

“Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell’ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.

Ai sensi dell’art. 8 di detta Direttiva (UE) 2015/1794, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 10 ottobre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2017 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva in oggetto nel diritto interno, mediante il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle “SOA” (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede “legale” (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede “secondaria”. La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede “legale”, nè ogni altra “stabile organizzazione”; 2) con la “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a “stabilirvisi” in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti – si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli “in loco” senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA sarebbe funzionale, dunque, a tutelare il c.d. “ordine pubblico”: ciò potrebbe giustificare restrizioni alla “libera prestazione dei servizi” e alla “libertà di stabilimento” (vedi la relativa giurisprudenza della Corte UE e l'art. 16, par. 1, di detta Direttiva “servizi”). Sul punto la Commissione ribatte che, se anche la contestata normativa italiana si fonda su indubbie ragioni di ordine pubblico, essa sarebbe “sproporzionata” rispetto alla tutela delle predette: infatti, pur quando non avessero sede in Italia, dette SOA potrebbero essere controllate, da parte delle Autorità italiane, attraverso l'intermediazione degli organi dei Paesi UE in cui esse SOA risiedono: si rammenta, in proposito, che con molti di tali Paesi UE l'Italia ha già stipulato efficaci “Accordi di collaborazione amministrativa” .

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2015/2167** – ex art. 258 del TFUE.

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l’“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell’Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell’Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell’Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc.), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L’Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all’agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L’Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l’Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	PM	No	Variatione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2017/0129** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, la Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 7 di essa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 22 dicembre 2016. Tali misure debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Non avendo avuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha ritenuto le stesse non ancora adottate dalle Autorità italiane, concludendo per il mancato recepimento della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 13 luglio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2015/2203/UE, nell'ordinamento italiano, mediante l'art. 12 della Legge 20/11/2017 n. 167 (Legge europea 2017). Archiviata il 13/03/2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2– Salute**Procedura di infrazione n. 2016/2013** – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir. 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/2125** – ex art. 258 del TFUE.

"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Si precisa che la Commissione, rilevando che ancora l’Italia non avrebbe dato attuazione alla Direttiva in oggetto nel diritto interno, in data 17 maggio 2018 ha deciso, per il momento ancora informalmente, di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2017/0475	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2017/2124 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva alcune non conformità della normativa italiana agli artt. 3, par. 1; 17, par. 2, lett.a), punto i); 19, par. 7, della Direttiva 2008/106/CE, la quale indica i “requisiti minimi” richiesti alla “gente di mare”, per imbarcarsi su navi battenti bandiera di uno Stato dell’Unione. Detto art. 3 impone, agli Stati UE, di adottare normative le quali prescrivano, per i “marittimi” di cui si tratta, che gli stessi: 1) ricevano una “formazione” inclusiva degli elementi di conoscenza, comprensione e addestramento - riassunti nella sigla “KUP” - di cui alla Convenzione STCW, ripresi dall’allegato I della medesima Dir. 2008/106/CE; 2) possano esercitare solo in grazia dei “certificati” rilasciati secondo le norme della stessa Direttiva. Quanto al predetto art. 17, questo impone agli Stati UE di stabilire che tutte le attività di formazione e valutazione dei marittimi vengano regolamentate in “programmi scritti”, i quali adottino i criteri, le procedure ed i metodi “occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti”, vale a dire i “KUP” all’uopo menzionati dal già citato art. 3 (vedi sopra). Infine, detto art. 19 ammette, in deroga alle regole generali, che uno Stato UE consenta di prestare servizio, su una nave battente bandiera dello stesso Stato, per un periodo comunque non superiore ai “tre mesi”, ai marittimi che siano semplicemente in possesso di un valido certificato rilasciato da uno stato “terzo” rispetto alla UE, sempre che alle Autorità dello Stato UE in questione sia già stato richiesto di riconoscere il titolo dello stato extraUE e i marittimi, di cui si tratta, non rivestano la qualifica di “ufficiale radio” o di “radiooperatore”. Ora: alle Autorità italiane si obietta, in primo luogo, che diversi programmi scritti di istruzione e formazione, in Italia, omettono di richiedere - quali elementi imprescindibili di tali corsi di apprendimento - molti dei KUP di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei Programmi “Trasporti e logistica-Conduzione del mezzo”, “Modulo di allineamento” e “Corso di specializzazione”, i quali non includono tutti gli elementi KUP richiesti, per essi, dalle regole II/1.2.5 e III/1.2.4 dell’allegato I della Dir. 2008/106/CE. Inoltre, si contesta che il Decreto Legislativo 30/11/2016, derogando illegittimamente alla stessa Dir. 2008/106/CE, ammetta che gli “ufficiali di coperta” su navi di stazza inferiore a 3000 GT - utilizzate in una navigazione che si svolga tra porti dello Stato italiano, nel corso della quale la nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (c.d. “navigazione nazionale costiera”) - risultino abilitati a tale navigazione purchè in possesso di un certificato regolato dallo stesso Decreto, il cui rilascio si fonda su requisiti meno rigorosi di quelli previsti per il rilascio dei certificati di cui alla Dir. 2008/106/CE. Peraltro, la normativa italiana ammette che - in attesa che le Autorità nazionali riconoscano, come efficace in Italia, un “certificato” rilasciato dal uno stato terzo - tale titolo extraUE sia idoneo a consentire al marittimo, che ne è titolare, di prestare servizio su navi adibite alla navigazione marittima e battenti bandiera italiana, per un periodo superiore ai 3 mesi (in contraddizione con il succitato art. 19 della Dir. 2008/106/CE). La UE osserva, poi, che diversi “certificati di competenza”, disciplinati dalla stessa Dir. 2008/106/CE, sono stati rilasciati, in Italia, senza che i titolari avessero svolto i periodi di pratica (servizio di guardia e di navigazione) previsti, da essa Direttiva, come condizione per il rilascio dei titoli stessi di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari